

Civile Sent. Sez. L Num. 21918 Anno 2014

Presidente: LAMORGESE ANTONIO

Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

Data pubblicazione: 16/10/2014

SENTENZA

sul ricorso 14448-2013 proposto da:

PULVIRENTI GIOVANNI C.F. PLVGNN64H21A028T,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI
36, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO AFELTRA,
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ZEZZA LUIGI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2014

contro

1572

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo

STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1170/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/11/2012 R.G.N. 456/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., Giovanni Pulvirenti, dipendente della società Poste Italiane addetto al CMP di Peschiera Borromeo, impugnava dinanzi al Tribunale di Milano il licenziamento disciplinare intimatogli dalla datrice di lavoro il 12.10.01, rilevando che il provvedimento seguiva la contestazione del 21.8.01 con cui gli si imputava un'assenza arbitraria dal servizio nella giornata del 20.8.01 "perseverando nella palesata intenzione di fruire impropriamente di ferie pur non avendo prodotto regolare istanza".

Contestava la ritualità ed il merito del comportamento addebitatogli, evidenziando che nella giornata del 20.8.01 (e sino al 1.9.01) egli si trovava regolarmente in ferie.

Resisteva la società Poste, evidenziando la ritualità del procedimento ed inoltre che la contestazione doveva essere valutata anche alla luce della successiva lettera integrativa del 4.9.01 con la quale si contestava al dipendente anche l'arbitraria assenza per ferie dal 20.8 al 1.9.01, nonché dei plurimi precedenti disciplinari.

Accolto il ricorso cautelare, il Tribunale, con sentenza del 9.2.07, dichiarava illegittimo il licenziamento ordinando la reintegra del Pulvirenti nel suo posto di lavoro e condannando la società Poste al risarcimento del danno, quantificato in misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società; resisteva il Pulvirenti.

Con sentenza del 20.11.09 la Corte d'appello di Milano respingeva il gravame, richiamando a tal fine le considerazioni svolte dal Tribunale in sede cautelare ed evidenziando la sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione adottata.

La sentenza veniva impugnata per cassazione dalla società Poste denunciando la totale mancanza di motivazione della sentenza, avendo la Corte di merito motivato attraverso un mero richiamo

FR

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



alle considerazioni svolte dal giudice in sede cautelare, senza alcuna valutazione delle censure proposte.

Questa Corte, con ordinanza n. 28953\11, accoglieva il ricorso ritenendo la sentenza impugnata effettivamente carente di autonoma motivazione, e rinviando alla Corte d'appello di Torino per il corretto esame dell'atto di gravame.

Con sentenza depositata il 26 novembre 2012, la Corte d'appello di Torino accoglieva il gravame e rigettava l'originaria domanda proposta dal Pulvirenti, evidenziando che la società Poste si era doluta dell'erroneità della tesi seguita dal giudice della cautela, secondo cui sarebbe stato sufficiente per il lavoratore richiedere il godimento delle ferie in un determinato periodo per escludere la facoltà dell'azienda di opporvisi. Osservava piuttosto il giudice del rinvio che, giusta i consolidati principi in materia, comunque risultanti dagli artt. 2109 c.c. e dall'art. 35, comma 4, del c.c.n.l. di categoria, la richiesta del lavoratore deve essere compatibile con le esigenze dell'azienda, e comunque da quest'ultima autorizzata; che pertanto il lavoratore non poteva autoassegnarsi il periodo di ferie; che la diversa prassi aziendale invocata dal Pulvirenti non era stata dimostrata; che dalla documentazione in atti emergeva che la società Poste, con la disposizione di servizio n. 106\00, invitava il personale a richiedere il periodo di ferie entro il 15.1.01, con conferma entro il 28.2.01, onde consentire la più razionale organizzazione del servizio; evidenziava che la richiesta 18.6.01 era pertanto tardiva e che essa, inoltre, conteneva una mera ed illegittima autoassegnazione delle ferie; riteneva pertanto di non poter condividere la tesi del Tribunale secondo cui solo in data 20.8.01 la società negò illegittimamente il godimento delle ferie, anche considerato che sin dal 16.8.01 la società aveva affisso in bacheca i turni di ferie, che il Pulvirenti contestò il 17.8.01 (confermando il suo godimento delle ferie dal 20.8 al 1.9.01) e la società ribadì col telegramma del 18.8.01, mentre il lavoratore partiva egualmente per le ferie, come

FB



esposto nello stesso ricorso introduttivo del giudizio, cap. 17. Ne conseguiva che l'originaria richiesta di ferie era fuori termine e comunque non accolta; che il lavoratore, pur edotto di ciò, si era egualmente assentato per ferie nel periodo originariamente richiesto, ponendo così in essere un comportamento profondamente lesivo dei suoi obblighi lavorativi oltre che degli artt. 34 e 35 dei c.c.n.l. del 1994 e del 2001, che prevedevano esplicitamente la sanzione del licenziamento con preavviso "per assenza arbitraria dal servizio superiore a dieci giorni consecutivi anche non lavorativi".

Per la cassazione propone ricorso il lavoratore, affidato a tre motivi. Resiste la società Poste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 300\70, 112 e 115 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, nn. 3-5 c.p.c.).

Lamenta che la società Poste gli contestò l'assenza ingiustificata per non aver ritenuto valida a tal fine la richiesta comunicata all'azienda via fax il giorno 18.6.01; si doleva pertanto del mutamento della contestazione disciplinare, dapprima incentrata sull'assenza del giorno 20.8.01, e successivamente sull'assenza dal 20.8 al 1.9.01, in quanto non preceduta da regolare istanza (o comunicazione preventiva); che la Corte di merito ritenne irrituale la richiesta di ferie in quanto avanzata dal lavoratore cinque mesi dopo il termine fissato dalla società e comunque non contenente una richiesta quanto piuttosto una auto assegnazione del periodo feriale.

Lamenta che tali circostanze non avevano mai formato oggetto di contraddittorio tra le parti, come risultava dagli atti delle precedenti fasi del giudizio.



2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2109 c.c., 112 e 115 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, nn. 3-5 c.p.c.).

Lamenta che il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tener conto anche delle esigenze del lavoratore, sia pur compatibilmente con quelle aziendali. Che nella specie egli aveva diritto anche ad un periodo di ferie arretrate e che aveva comunicato tempestivamente alla società il periodo in cui avrebbe desiderato fruirne, senza ricevere alcun diniego da parte della datrice di lavoro (che ai sensi della disposizione di servizio n. 17\01 avrebbe peraltro dovuto motivare il diniego, doc. 12 fase reclamo) conseguendone l'infondatezza della contestazione e l'illegittimità del licenziamento.

3.-Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1175, 1375, 2104 e 2106 c.c.; 3 L. n. 604\66; 112 e 115 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, nn. 3-5 c.p.c.).

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne che non era nella specie ravvisabile alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, senza alcuna motivazione circa il preteso vizio formale della richiesta di godimento delle ferie, né circa l'affermata natura di auto assegnazione delle ferie da parte del lavoratore. Evidenzia al riguardo di aver solo comunicato alla società che i prospetti orari affissi in bacheca non tenevano conto di quanto da lui comunicato con il fax del 18.6.01 circa il periodo feriale, che ribadiva, in assenza di motivate contrarie esigenze aziendali. Si duole infine che il telegramma di diniego del periodo feriale richiesto venne spedito scientemente solo il 18.8.01 (sabato),

FB



rendendo improbabile la sua ricezione se non a ferie già iniziate, in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

4.-I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e per il resto infondati.

Inammissibili laddove denunciano la violazione del principio del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, invocando allo scopo le difese contenute nei precedenti gradi di giudizio che tuttavia non vengono specificate (e non accompagnate dalla produzione dei relativi atti), rendendo così impossibile a questa Corte anche l'accesso diretto agli atti processuali (Cass. sez. un. n. 8077\12).

Infondati in quanto si basano, in parte, su di una ricostruzione dei fatti di causa in palese contrasto con quanto accertato dalla Corte di merito, senza contestazioni adeguate e specifiche di tali accertamenti (così la tempistica delle comunicazioni tra le parti, omettendo ad esempio di prendere posizione sull'accertato diniego del periodo feriale richiesto dal ricorrente e ribadito con il foglio turni del 16.8.01 e non già solo col telegramma del 18.8.01).

Per il resto rileva la Corte che il ricorrente, oltre a prospettare un inammissibile diverso apprezzamento dei fatti di causa, senza censurare adeguatamente la congrua e logica motivazione della Corte milanese (*ex plurimis*, Cass.n.10833\10), non chiarisce le ragioni per le quali, in contrasto con quanto accertato nella sentenza impugnata, la richiesta di ferie proposta solo il 18.6.01 doveva considerarsi tempestiva, nonché le ragioni per cui, pur in mancanza di qualsivoglia autorizzazione del periodo di ferie desiderato, ed anzi a fronte del chiaro diniego da parte della società, egli avrebbe avuto comunque diritto ad assentarsi per ferie nell'originario periodo richiesto col fax del 18.6.01, da ritenersi senz'altro tardivo giusta la disposizione di servizio n. 106\00, con cui la società Poste invitava il personale a richiedere



il periodo di ferie entro il 15.1.01. Accertamenti tutti rimasti privi di censure da parte dell'attuale ricorrente. Neppure risulta adeguatamente censurato l'accertamento svolto dal giudice di appello circa la risposta fornita dal Pulvirenti con comunicazione del 17.8.01, con la quale, pur a fronte del diverso periodo di ferie assegnatogli, o comunque del diniego di quello proposto dal lavoratore (20.8-1-9.01), ribadiva che avrebbe fruito di tale periodo di ferie, autoassegnandosi così il periodo di riposo annuale, in contrasto con i principi in materia, *in primis* l'art. 2109 c.c. ed *in secundis* il chiaro disposto del c.c.n.l. di categoria. Quanto al richiamo, da parte della sentenza impugnata, all'art. 35 del c.c.n.l. 2001, prevedente il licenziamento con preavviso per assenza arbitraria superiore a dieci giorni, il ricorrente contesta la valutazione della circostanza in contrasto con la contestazione disciplinare (o con l'atto di licenziamento), omettendo tuttavia di produrre, secondo il chiaro disposto dell'art. 369 c.p.c., i relativi documenti, rendendo così la censura inammissibile.

Va al riguardo comunque evidenziato che il principio dell'immodificabilità della contestazione disciplinare, non impedisce al datore di lavoro una ulteriore contestazione disciplinare relativa a diversi fatti (nella specie il protrarsi dell'assenza ingiustificata anche per i giorni successivi giorni dal 21.8 al 1.9.01).

Il ricorso va dunque rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

FB



Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente (~~principale e/o incidentale~~), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (~~incidentale~~), a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

FVS

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2014
Il Consigliere est. Il Presidente